



REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

a cura di Giacomo Cacciatori

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle imprese (MIMIT) che rende operativo il Registro dei titolari effettivi presso la Camera di Commercio.

Questo nuovo adempimento prevede che i soggetti dotati di personalità giuridica, come società di capitali e associazioni e fondazioni riconosciute, e i trust, comunichino le generalità del proprio “titolare effettivo”, da individuarsi secondo le norme in materia di antiriciclaggio.

Tali dati verranno iscritti, per la consultazione su richiesta di soggetti interessati, in apposite sezioni (“autonoma” o “speciale”) del Registro delle Imprese. Il primo termine per l’invio è entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto.

IN SINTESI

Via al Registro dei Titolari effettivi presso la CCIAA

Obbligo di individuare il T.E. con le norme antiriciclaggio

Prima comunicazione entro l’11 dicembre prossimo

INTERESSA A

SOCIETÀ DI CAPITALI

L'istituzione del Registro

La comunicazione trova le sue regole tecniche nel Decreto ministeriale n. 55 dell'11.3.2022, che ha istituito la tenuta, in modalità esclusivamente telematiche, del **Registro dei titolari effettivi**, presso le Camere di commercio territoriali.

In base ad esso, sono tenute alla comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva, i legali rappresentanti di:

- **imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);**
- **persone giuridiche private (associazioni, fondazioni) con la personalità giuridica.**

I dati comunicati verranno iscritti in una sezione "autonoma" del Registro Imprese.

Inoltre, è istituita una sezione "speciale" per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini (la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario).

Per esplicita previsione tali obblighi non riguardano società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

Individuazione del Titolare Effettivo

Ai sensi delle norme in materia di antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) il titolare effettivo è **"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"**. Nei "clienti diversi dalle persone fisiche", il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la **proprietà, diretta o indiretta, o il controllo**. Ad esempio, nelle **società di capitali** il titolare effettivo è:

- chi detiene una partecipazione superiore al **25% del capitale (proprietà diretta);**
- chi detiene una partecipazione superiore al **25% del capitale del cliente, tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta);**
- qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo è chi detiene il **"controllo"** dell'ente in base alle seguenti situazioni di fatto:

- maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, qualora l'applicazione di questi criteri non ne abbia consentito l'individuazione, è il titolare effettivo chi ha i **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società**.

Tipologie di comunicazioni dei dati

La prima comunicazione, per il **popolamento del Registro**, e le successive, per l'**aggiornamento periodico o la conferma dei dati**, è effettuata con **invio telematico** mediante il modello della **Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE**, approvato con il DM 12.4.2023. A tal scopo, è stato aperto un **portale su Unioncamere** (<https://dire.registroimprese.it/>). La comunicazione della titolarità effettiva è **autonoma**, quindi non può essere inviata contestualmente ad altre istanze al Registro delle imprese, salvo il caso della **comunicazione di conferma annuale**, che può essere trasmessa dalle imprese dotate di personalità giuridica contestualmente al deposito del bilancio di esercizio.

Per il **popolamento del Registro**, la scadenza è:

- per soggetti **già costituiti al 9 ottobre 2023**, entro **60 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto, quindi **11 dicembre 2023**,
- per i soggetti **costituiti dopo il 9 ottobre 2023**, entro **30 giorni dalla costituzione** (a tal scopo vale la data di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese).

Per l'**aggiornamento del Registro**, in caso di modifiche dell'individuazione del titolare effettivo o delle sue generalità, la scadenza è **30 giorni dal "compimento dell'atto che dà luogo a variazione"**.

Infine, è previsto l'obbligo di **conferma annuale dei dati entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma**, anche se nulla è cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata.

Contenuto e modalità della comunicazione

L'adempimento si sostanzia nella compilazione, sottoscrizione e invio di un **modulo digitale TE**, mediante "ComUnica", con inserimento di questi dati:

- **estremi della comunicazione;**
- **estremi identificativi dell'ente** (indirizzo, PEC ecc.);
- **titolare effettivo: dati anagrafici e cittadinanza, residenza/domicilio, i criteri di individuazione ex art. 20 del D.Lgs 231/2007.**

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, se la società è in liquidazione.

A riguardo, non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello.

L'invio tramite **ComUnica** può avvenire tramite un terzo abilitato (come lo Studio), previa aggiunta della propria firma digitale.

Sulla Comunicazione è dovuto il diritto di segreteria, pari a **30,00 euro**, pena irricevibilità della pratica.

Nel Modello TE è prevista la dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000, "**di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese**".

Accesso al Registro

Dopo il popolamento del Registro sarà possibile l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, a richiesta di terzi (c.d. "**controinteressati**").

Non ci saranno limitazioni particolari, a meno che "risultino ragioni per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione".

In tali casi, su richiesta degli interessati, la Camera di commercio fornirà i dati della richiesta del "controinteressato" per ogni valutazione di merito.

Sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con una **sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro**.

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Istruzioni operative

Sulla base delle informazioni anagrafiche in archivio, lo Studio provvederà alla compilazione del Modello TE e invierà ai Clienti il modello per la firma da parte del legale rappresentante.

A tal scopo è necessario munirsi di firma digitale (coloro che non la avessero sono invitati a richiederla con la massima urgenza, ad esempio presso la Camera di Commercio o altro soggetto abilitato al rilascio).

SI RICORDA DI COMUNICARE SEMPRE ALLO STUDIO VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI OGNI SORTA (ATTINENTI LA SOCIETA', I SOCI, GLI AMMINISTRATORI E ALTRE CARICHE) ai fini anche del corretto espletamento delle pratiche camerali.

Per maggiori informazioni:

segreteria@cctstudio.it 045 8051611

Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:

www.cctstudio.it

